

2. La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo:

- a) dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o
- b) dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri.

3. La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità:

- a) delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e
- c) delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «documento»:
 - a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio;
 - b) qualsiasi parte di tale contenuto;
- 2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;
- 3) «dati personali»: i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
- 4) «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
- 5) «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.

Articolo 4

Principi generali

Il segretariato generale del Consiglio («SGC») provvede affinché i documenti siano messi a disposizione per il riutilizzo:

- a) di tutti;
- b) senza che sia necessario presentare una domanda individuale;
- c) a titolo gratuito e
- d) sia per fini commerciali che non commerciali.

Articolo 5

Diritti esclusivi e non discriminatori

1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

